NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 45

Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolvera' annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attivita' intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema, sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la concessione di premi agli esercenti del "cinema d'essai", cioe' di quelle sale cinematografiche nelle quali il complesso delle programmazioni e delle attivita' collaterali effettuate nell'anno precedente venga giudicato un contributo continuativo alla diffusione della cultura cinematografica;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica, nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca italiana di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) ai Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio

internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 241 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni; (7) (14)

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film "prodotti per i ragazzi", di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle societa' da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni. (7) (14) In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1 agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sara' erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sara' ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo. (7) (14)

Versione in vigore dal 15 agosto 1980, non più in vigore dal 12 marzo 1982 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 4 novembre 1965, n. 1213
Titolo	IX — Disposizioni particolari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1965

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 10 maggio 1976,n. 344 ha disposto (con l'art. 1) che " A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato a lire 2.050 milioni." Ha altresi' disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera o) del predetto articolo 45 e' fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni."

(14) La L. 23 luglio 1980, n. 374 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 1980, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche, previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, elevato con legge 10 maggio 1976, n. 344, e' ulteriormente elevato a lire 4 miliardi e 50 milioni." Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia di cui all'articolo 45, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire un miliardo" e (con l'art. 1, comma

3) che " Il contributo annuo in favore della Cineteca nazionale, di cui all'articolo 45, lettera o), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e' stabilito dall'esercizio finanziario 1980 in lire 500 milioni."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dei-provvedimenti-a-favore-della-cinematografia/art-45-fondo-speciale-per-lo-sviluppo-ed-il-potenziamento-delle-attivita/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it